

Causa C-280/22**Sintesi della domanda di pronuncia pregiudiziale ai sensi dell'articolo 98, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte di giustizia****Data di deposito:**

25 aprile 2022

Giudice del rinvio:

Raad van State (Belgio)

Data della decisione di rinvio:

8 aprile 2022

Ricorrenti:

1. VZW KINDERRECHTENCOALITIE VLAANDEREN
2. VZW LIGA VOOR MENSENRECHTEN

Resistente:

Belgische Staat

Oggetto del procedimento principale

Il ricorso è diretto all'annullamento del koninklijk besluit van 10 december 2019 tot wijziging van het koninklijk besluit van 25 maart 2003 betreffende de identiteitskaarten (regio decreto del 10 dicembre 2019 che modifica il regio decreto del 25 marzo 2003 sulle carte d'identità) e del koninklijk besluit van 19 april 2014 aangaande de identiteitskaarten afgegeven door de consulaire beroepsstellen (regio decreto del 19 aprile 2014 sulle carte d'identità rilasciate dalle rappresentanze consolari).

Oggetto e fondamento giuridico della domanda di pronuncia pregiudiziale

Il rinvio verte sulla validità dell'articolo 3, paragrafi 5 e 6, e dell'articolo 14 del regolamento (UE) 2019/1157 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, sul rafforzamento della sicurezza delle carte d'identità dei cittadini dell'Unione e dei titoli di soggiorno rilasciati ai cittadini dell'Unione e ai loro familiari che esercitano il diritto di libera circolazione, in combinato disposto con

la decisione di esecuzione C(2018) 7767 della Commissione, del 30 novembre 2018, che stabilisce le prescrizioni tecniche del modello uniforme di permesso di soggiorno rilasciato a cittadini di paesi terzi e che modifica la decisione C(2002) 3069. Il fondamento giuridico della domanda è l'articolo 267, paragrafo 1, lettera b), TFUE.

Questione pregiudiziale

Se gli articoli 3, paragrafi 5 e 6, e 14 del regolamento (UE) 2019/1157 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, sul rafforzamento della sicurezza delle carte d'identità dei cittadini dell'Unione e dei titoli di soggiorno rilasciati ai cittadini dell'Unione e ai loro familiari che esercitano il diritto di libera circolazione, in combinato disposto con la decisione di esecuzione C(2018) 7767 della Commissione, del 30 novembre 2018, che stabilisce le prescrizioni tecniche del modello uniforme di permesso di soggiorno rilasciato a cittadini di paesi terzi e che modifica la decisione C(2002) 3069, sia valido e compatibile con l'articolo 16 TFUE e – riguardo all'articolo 3, paragrafi 5 e 6 – con l'articolo 21 TFUE, nonché con gli articoli 7, 8 e 52 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, in combinato disposto con:

- gli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 25, 32, 35 e 36 del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE,
- gli articoli 1, 2, 3, 4, 8, 9, 10, 27 e 28 della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016 relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio,
- gli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 10, 28 e 42 del regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE,

atteso che l'articolo 3, paragrafi 5 e 6, del regolamento (UE) 2019/1157 obbliga a conservare due impronte digitali del titolare della carta, in formato interoperativo digitale, su un supporto di memorizzazione contenuto nella carta,

e atteso che gli articoli 3, paragrafi 5 e 6, e 14 del regolamento (UE) 2019/1157, in combinato disposto con l'allegato III della citata decisione di esecuzione C(2018) 7767 della Commissione, del 30 novembre 2018, obbligano a conservare i dati delle impronte digitali sulle carte d'identità e titoli di soggiorno di cui all'articolo 2, lettere a) e c), in forma di immagine digitale delle impronte digitali su un

microprocessore elettronico che usa la tecnologia RFID e che può essere letto a distanza senza filo/contatto.

Disposizioni di diritto dell'Unione invocate

Regolamento (UE) 2019/1157 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, sul rafforzamento della sicurezza delle carte d'identità dei cittadini dell'Unione e dei titoli di soggiorno rilasciati ai cittadini dell'Unione e ai loro familiari che esercitano il diritto di libera circolazione, (in prosieguo: il «regolamento 2019/1157»), segnatamente articolo 3, paragrafi 5 e 6, e articolo 14

Decisione di esecuzione C(2018) 7767 della Commissione, del 30 novembre 2018, che stabilisce le prescrizioni tecniche del modello uniforme di permesso di soggiorno rilasciato a cittadini di paesi terzi e che modifica la decisione C(2002) 3069

Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (in prosieguo: la «CEDU»), segnatamente articolo 8

Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (in prosieguo: la «Carta»), segnatamente articoli 7, 8 e 52

Convenzione internazionale sui diritti del fanciullo, segnatamente articoli 3, 8 e 16

Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (in prosieguo: il «regolamento 2016/679»), segnatamente articoli 1, 2, 3, 4, 5, 9, 25, 32, 35 e 36

Direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016 relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio, (in prosieguo: la «direttiva 2016/680»), segnatamente articoli 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 27, 28 e 29

Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE, (in prosieguo: il «regolamento 2018/1725»), segnatamente articoli 1, 3, 4, 5, 10, 42

Disposizioni di diritto nazionale invocate

Wet van 25 november 2018 houdende diverse bepalingen met betrekking tot het Rijksregister en de bevolkingsregisters (legge del 25 novembre 2018 recante talune disposizioni relative al Registro nazionale e all'anagrafe, in prosiegue: la «legge del 25 novembre 2018»), segnatamente articolo 27

Wet van 19 juli 1991 betreffende de bevolkingsregisters, de identiteitskaarten, de vreemdelingenkaarten en de verblijfsdocumenten (legge del 19 luglio 1991 sull'anagrafe, le carte di identità, le carte per stranieri e i titoli di soggiorno, in prosiegue: la «legge del 19 luglio 1991»), segnatamente articolo 6

Koninklijk besluit van 10 december 2019 tot wijziging van het koninklijk besluit van 25 maart 2003 betreffende de identiteitskaarten en het koninklijk besluit van 19 april 2014 aangaande de identiteitskaarten afgegeven door de consulaire beroepsposten (regio decreto del 10 dicembre 2019 che modifica il regio decreto del 25 marzo 2003 relativo alle carte d'identità e il regio decreto del 19 aprile 2014 sulle carte d'identità rilasciate dalle rappresentanze consolari, in prosiegue: «il regio decreto impugnato»), segnatamente articoli 4 e 5

Koninklijk besluit van 25 maart 2003 betreffende de identiteitskaarten (regio decreto del 25 marzo 2003 sulle carte d'identità)

Grondwet (Costituzione), segnatamente articoli 10, 11, 22, 22 bis, 33, 37, 105, 108 e 159

Wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens (legge del 30 luglio 2018 relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, in prosiegue: la «legge del 30 luglio 2018»), segnatamente articoli 2, 4, 5, 26, 27, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 58, 59 e 60

Giurisprudenza nazionale citata

Corte costituzionale (Belgio), sentenza n. 2/2021 del 14 gennaio 2021

Giurisprudenza dell'Unione citata

Sentenza del 6 dicembre 2005, C-461/03, Gaston Schul Douane-expediteur, EU:C:2005:742

Causa C-61/22, attualmente pendente dinanzi alla Corte

Breve esposizione dei fatti e del procedimento principale

- 1 Il ricorso, presentato il 18 febbraio 2020, è diretto all'annullamento del regio decreto impugnato.
- 2 Il regolamento 2019/1157 stabilisce che la carta d'identità deve avere un supporto di memorizzazione altamente protetto che contiene un'immagine del volto del titolare e due impronte digitali in formato interoperativo digitale. Per il rilevamento degli identificatori biometrici, gli Stati membri applicano le prescrizioni tecniche stabilite dalla decisione di esecuzione C(2018) 7767 (articolo 3, paragrafo 5). Il supporto di memorizzazione è dotato di capacità sufficiente e della capacità di garantire l'integrità, l'autenticità e la riservatezza dei dati accessibili senza contatto. Gli Stati membri si scambiano le informazioni necessarie per autenticare il supporto di memorizzazione e per accedere ai dati biometrici di cui al paragrafo 5 e verificarli. (articolo 3, paragrafo 6). La Commissione stabilisce prescrizioni tecniche aggiuntive per garantire, se del caso, che le carte d'identità e i titoli di soggiorno siano conformi alle future norme minime di sicurezza (articolo 14). Il regolamento 2019/1157 è applicabile dal 2 agosto 2021 (articolo 16).
- 3 La legge del 25 novembre 2018 ha modificato la legge del 19 luglio 1991. Segnatamente, l'articolo 27 della legge del 25 novembre 2018 ha modificato l'articolo 6 della legge del 19 luglio 1991. L'articolo 6, paragrafo 2, terzo comma, è stato così integrato con la disposizione che la carta d'identità e la carta per stranieri devono contenere anche i seguenti dati personali, leggibili elettronicamente: l'immagine digitale delle impronte digitali del dito indice della mano sinistra e destra del titolare o, in caso di invalidità o inidoneità, di un altro dito di ciascuna mano. Il Re stabilisce le condizioni e le altre regole per il rilevamento dell'immagine digitale delle impronte. L'articolo 27 della legge del 25 novembre 2018 ha costituito l'oggetto di cinque ricorsi di annullamento dinanzi alla Corte costituzionale, tra i quali un ricorso presentato dalla seconda ricorrente. Detti ricorsi sono stati respinti con sentenza n. 2/2021 del 14 gennaio 2021.
- 4 Il regio decreto impugnato attua il regolamento 2019/1157 e la legge del 25 novembre 2018. L'articolo 4 del regio decreto impugnato modifica l'articolo 3 del regio decreto del 25 marzo 2003. L'articolo 3, § 1, indica che la carta d'identità contiene due chip elettronici e un codice a barre bidimensionale. Un nuovo articolo 3, § 5, dispone, tra l'altro, che su iniziativa dell'amministrazione comunale le impronte digitali vengono digitalizzate mediante sensori ad hoc e che l'immagine digitale di queste impronte viene trasmessa con modalità sicure, attraverso i servizi del Registro nazionale, al fabbricante della carta d'identità per esservi integrata elettronicamente. L'articolo 5 del regio decreto impugnato dispone che nel regio decreto del 25 marzo 2003 viene aggiunto un articolo 3/1, così formulato: «*Art. 3/1. Se il titolare di una carta d'identità o di una carta per stranieri si presenta all'amministrazione comunale, la prima volta per creare il documento di base, ai sensi dell'articolo 3, §3, e quindi per ritirare detta carta, il*

funzionario comunale prima di consegnare la carta, accerta se la persona che si presenta allo sportello è il titolare della carta, segnatamente confrontando visivamente il viso con la fotografia e le impronte digitali della persona con quella sulla carta, sempre che queste vi siano state registrate. In caso di dubbio circa l'identità del titolare della carta, detta carta non viene consegnata, fintantoché sussiste incertezza sull'identità del titolare».

Argomenti essenziali delle parti nel procedimento principale

- 5 Con i loro due motivi, rivolti avverso l'articolo 4 del regio decreto impugnato, e – limitatamente al primo motivo – avverso l'articolo 5 dello stesso, le ricorrenti fanno valere una violazione dell'articolo 8 CEDU, degli articoli 7, 8 e 52 della Carta, degli articoli 3, 8 e 16 della Convenzione sui diritti del fanciullo, degli articoli 10, 11, 22, 22 bis, 33, 37, 105, 108 e 159 della Costituzione, degli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 9, 25, 32, 35 e 36 del regolamento 2016/679, degli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 27, 28 e 29 della direttiva 2016/680, degli articoli 2, 4, 5, 26, 27, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 58, 59 e 60 della legge del 30 luglio 2018, degli articoli 1, 3, 4, 5, 10 e 42, del regolamento 2018/1725, nonché dei requisiti di forma sostanziali o prescritti a pena di nullità, «segnatamente la mancanza della base giuridica richiesta per il decreto impugnato».
- 6 Nel loro primo motivo le ricorrenti contestano, in sostanza, che il regio decreto impugnato è basato sul regolamento 2019/1157 (prima parte) e sull'articolo 6 della legge del 25 novembre 2018 (seconda parte), ma che questi non configurano un'adeguata base giuridica per il decreto impugnato. Sia il regolamento 2019/1157 che l'articolo 6 della legge del 25 novembre 2018 comportano infatti un'ingerenza sproporzionata «nel diritto alla tutela della sfera privata». Le ricorrenti contestano anche nel loro secondo motivo, in sostanza, che il regio decreto impugnato si basa sul regolamento 2019/1157, ma che questo non costituisce un'adeguata base giuridica per il decreto impugnato. A loro avviso, detto regolamento viola il diritto alla tutela della sfera privata, giacché non garantisce l'integrità e la riservatezza dei dati sulle impronte digitali trattati.

Breve esposizione della motivazione del rinvio

- 7 Il primo e il secondo motivo vertono sull'invalidità del regolamento 2019/1157, per cui il regio decreto impugnato non avrebbe una base giuridica.
- 8 Atteso che, in linea di principio, la Corte di giustizia dell'Unione europea, e non il giudice nazionale, è competente ad accertare l'eventuale invalidità di atti dell'Unione, il giudice del rinvio trasmette la questione formulata alla Corte di giustizia.
- 9 Il giudice del rinvio osserva che le ricorrenti hanno ricordato che una questione pregiudiziale analoga è stata presentata alla Corte nella causa C-61/22, attualmente pendente dinanzi alla Corte di giustizia.